

**ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA PROCEDURA DI
POSA DI IMPIANTI PUBBLICITARI, DI INSEGNE E
DI SCRITTE DESTINATE AL PUBBLICO**
(del 18 ottobre 2010 – RM850)

IL MUNICIPIO DELLE CENTOVALLI

richiamati:

- gli articoli 192 LOC e 23 RaLoc;
- la Legge cantonale sugli impianti pubblicitari (del 26 febbraio 2007), il regolamento d'esecuzione della Legge cantonale sugli impianti pubblicitari (del 24 settembre 2008);
- l'art. 53 del Regolamento comunale delle Centovalli;

il Municipio delle Centovalli emana le seguenti disposizioni per la procedura concernente la posa di impianti pubblicitari, di insegne e di scritte destinate alla pubblica visione.

DEFINIZIONE

Art. 1

Campo di applicazione

La presente ordinanza disciplina la posa di impianti pubblicitari destinati alla pubblicità sotto forma di scritti, immagini, suoni, forme e colori e altri mezzi (impianti pubblicitari); compresi gli impianti che segnalano il luogo dove si esercita una produzione, un commercio, una libera professione o comunque di un'attività economica pubblica o privata (insegne), o che indirizzano a un tale luogo (insegne direzionali).

Per quanto non esplicitamente regolamentato nella presente ordinanza fanno stato le norme legislative cantonali in materia.

PROCEDURA

Art. 2

Domanda

La domanda, allestita in tre copie, per l'ottenimento dell'autorizzazione va inoltrata al Municipio utilizzando gli appositi formulari ottenibili presso la Cancelleria comunale.

La domanda deve essere corredata da:

- indicazione del luogo
- disegno in scala dell'impianto (dimensioni, immagini, colori e testo)
- tre fotografie dell'ubicazione precisa (altezza sull'edificio, ecc.)
- consenso scritto del proprietario del fondo se non è lo stesso richiedente

Art. 3

Domanda con licenza edilizia

Se l'impianto necessita di una licenza edilizia, secondo quanto stabilito all'articolo 7 del Regolamento d'esecuzione della Legge sugli impianti pubblicitari, è sufficiente inoltrare un'unica domanda a condizione che sia presentata con la documentazione prevista all'articolo 2.

OBBLIGO DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 4

Obbligo dell'autorizzazione

Sottostanno all'obbligo dell'autorizzazione gli impianti di cui all'articolo 2 del Regolamento d'esecuzione della Legge sugli impianti pubblicitari. L'autorizzazione è valida unicamente a beneficio dell'istante e per l'impianto oggetto della domanda. Ogni modifica o cambiamento necessita di una nuova autorizzazione.

Art. 5

Esenzioni

Non necessitano di autorizzazioni:

- gli impianti esposti in occasione straordinarie quali sagre, manifestazioni politiche, religiose, sportive, feste, fiere e mercati, per periodi non superiori a due settimane, purché non ne risulti danno o turbamento alle bellezze naturali ed al paesaggio, al decoro delle strade e degli abitati, alla sicurezza della circolazione stradale, all'ordine pubblico e alla morale;
- le targhe indicanti studi di professionisti, uffici, sedi di ditte o di società, purché non superino la superficie di mq 0.25, non siano luminose o di natura rifrangente;
- gli impianti di proprietà federale, cantonale o comunale aventi caratteri di pubblica utilità;
- le scritte dipinte o collocate entro le vetrine di negozi, esercizi pubblici o uffici purché riferite alla loro attività.

Resta riservata la procedura di notifica riguardante l'occupazione di area pubblica.

Art. 6

Divieti

Può essere vietata l'esposizione di impianti che per le loro dimensioni o emissioni arrecano pregiudizio alla sicurezza stradale, all'estetica dei paesaggi e agli edifici.

L'autorizzazione può essere negata se in una zona oppure su di un singolo edificio sono già stati collocati impianti in abbondanza.

Si rinvia alle disposizioni federali e cantonali che disciplinano la pubblicità di bevande alcoliche, del tabacco e dei medicinali.

TASSE

Art. 7

Tasse di decisione

L'ammontare della tassa di decisione è fissato come segue:

- a) insegne non luminose: fr. 100.- una tantum.
- b) Insegne luminose: fr. 200.- una tantum.
- c) Bandiere pubblicitarie e tende: fr. 100.- una tantum.
- d) Lanterne e bacheche: fr. 50.- (a corpo) per unità.
- e) Pubblicità di cantiere e informazioni relative alla vendita, locazione o affitto: fr. 50.- una tantum.
- f) Pannelli destinati alla pubblicità per terzi:
fino a 2 mq fr. 50.-;
oltre fr. 100.-.
- g) Richiami sonori
da fr. 50 a fr. 200 a dipendenza della durata della manifestazione.
- h) Palloni aerostatitici
Da fr. 100 a fr. 250 a dipendenza della durata di esposizione.
- i) Insegne dipinte: fr. 50.- una tantum.

Art. 8
Occupazione area pubblica

L'occupazione provvisoria di area pubblica con impianti pubblicitari o insegne sottostà alla relativa tassa fissata nel regolamento comunale.

Art. 9
Esenzione e riduzione

In caso di richiesta di modifica di un impianto preesistente da parte dello stesso istante, rispettivamente per la stessa attività commerciale, sarà prelevata una tassa del 50% fermo restando il rispetto delle dimensioni e delle caratteristiche dell'impianto precedente.

Gli impianti pubblicitari posati da enti pubblici e la pubblicità di cantiere per opere pubbliche, sono soggette alle tasse minime, salvo che contengano pubblicità per terzi.

Le tasse e prestazioni speciali sono dovute in misura del 50% in caso di rigetto della domanda, totalmente in caso di ritiro della domanda.

Art. 10
Responsabilità del beneficiario

Il beneficiario di un'autorizzazione è tenuto a mantenere l'impianto pulito e funzionante ed è responsabile della sua rimozione in caso di cessazione dell'attività oppure quando il contenuto non risulti più conforme alla legislazione che disciplina la materia o ancora quando il suo stato non sia più doveroso.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11
Sanzioni

Le infrazioni alla presente ordinanza eccettuate quelle di competenza cantonale sono punite dal Municipio con

- a. la multa
- b. la rimozione degli impianti esposti

Alla procedura di contravvenzione sono applicabili gli art. 145 ss. della LOC.

Art. 12
Pubblicazione / entrata in vigore

La presente ordinanza è stata adottata con risoluzione municipale no 350 del 18 ottobre 2010 ed è stata pubblicata all'albo comunale, a norma dell'art. 192 LOC, dal 22 ottobre al 5 novembre 2010.

Contro questa ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni a partire dal 22 ottobre 2010.

Entrata in vigore il 1. gennaio 2011.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

Il Segretario

Giorgio Pellanda

Axel Benzonelli

Intragna, 19 ottobre 2010